	Hanno partecipato alla consultazione senza manifestare esigenze di riservatezza:
Rispondenti	• ABI
	• ACEPI
	ALLEN & OVERY
	• ASSOSIM
	SECURITISATION SERVICES

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Si/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
Osservazioni di carattere generale: congruità del provve- dimento	Molte delle informazioni richieste perseguono un fine ultroneo rispetto all'esigenza di raccogliere informazioni a carattere statistico determinando, da una parte, oneri per i soggetti destinatari e, dall'altra situazioni di gold plating foriere di alterare il level playing field a livello comunitario e scoraggiare quindi l'emissione ed offerta in Italia di strumenti finanziari da parte di soggetti non residenti.	In parte	L'acquisizione degli «elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari» prevista dall'art. 129 TUB va valutata alla luce delle complessive finalità cui la legge rende funzionale l'esercizio di tutti i poteri attribuiti all'autorità di vigilanza (art. 5 TUB). Non pare configurabile un rischio di gold plating perché la normativa non costituisce attuazione di disposizioni europee. Inoltre, rimuovendo dal Provvedimento la richiesta di informazioni relative alla scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari strutturati, verrebbe meno anche la citata preoccupazione relativa alle emissioni da parte di soggetti non residenti.
Osservazioni di carattere generale: oneri segnaletici	Il modello di raccolta di informazioni proposto appare eccessivamente oneroso per i soggetti interessati e solleva perplessità se comparata ai sistemi in vigore in altri paesi della zona euro.  Nella maggior parte dei casi gli obblighi riguardano dati non in possesso del soggetto tenuto alla segnalazione, specialmente ove si consideri l'usuale strutturazione delle operazioni di collocamento degli strumenti finanziari.	In parte	La maggior parte delle informazioni viene già fornita all'Anagrafe Titoli ed era inclusa nel modulo 83-Vig; la modalità segnaletica mediante Infostat è più efficiente del precedente modello cartaceo ed è funzionalmente integrata nel processo di acquisizione dei dati per l'assegnazione del codice ISIN. Inoltre, rispetto alla consultazione del 2008 l'onere segnaletico è in talune sezioni diminuito in misura rilevante, in particolare per la parte relativa alle caratteristiche di alcuni strumenti finanziari

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in par- te/chiarimento)	VALUTAZIONI
	I costi di vigilanza che gli intermediari devono sostenere inci- dono inevitabilmente sulle politiche di <i>pricing</i> dei servizi finan- ziari e possono avere un effetto limitativo sulle strategie com- petitive degli operatori. Queste osservazioni di valenza generale trovano particolare pregnanza nel contesto italiano, caratteriz- zato da livelli di imposizione fiscale e di contribuzione di vigi- lanza, nonché di numerosità, laboriosità e frequenza degli adempimenti di <i>compliance</i> , molto più alti di quelli riscontrabili in altri paesi dell'Unione europea.		(ad esempio, le cartolarizzazioni).  Quanto alla maggiore onerosità degli oneri segnaletici, la comparazione degli adempimenti previsti in ordinamenti differenti non dovrebbe aver riguardo a singole previsioni normative bensì a quanto complessivamente disposto dalle regole applicabili.  Infine, la previsione contenuta nell'art. 129 TUB non costituisce attuazione di alcuna fonte europea sovraordinata.
Osservazioni di carattere generale: scambio di informa- zioni tra autorità	Molte delle informazioni richieste sono già fornite in altre sedi: (i) la documentazione di offerta presentata alla CONSOB nell'ambito del processo di approvazione dei prospetti di offerta e nella fase di deposito degli stessi; (ii) le segnalazioni trimestrali alla CONSOB sui controvalori collocati al pubblico; (iii) le indicazioni fornite ai depositari centrali (ad es. Monte Titoli) in occasione dell'accentramento dei titoli. Sarebbe, pertanto, auspicabile, per ridurre l'impatto sugli intermediari, che le informazioni richieste fossero reperite attraverso la creazione di un sistema informatico tra le autorità coinvolte che consenta condivisione delle informazioni richieste.	Chiarimento	Non tutte le informazioni richieste nel Provvedimento sono fornite alla CONSOB e/o a Monte Titoli. La condivisione delle informazioni in comune non è immediatamente implementabile; in futuro si valuterà tale possibilità.
Definizioni	L'attuale formulazione della definizione di "strumenti finanziari strutturati", che opera un riferimento alle previsioni dell'art.  1 TUF, potrebbe destare dubbi interpretativi soprattutto ove applicata da operatori di mercato esteri e con riferimento a specifiche tipologie di strumenti finanziari. Per scongiurare tale eventualità viene chiesto di modificare la dizione normativa:  (i) escludendo dalla definizione talune tipologie di strumenti finanziari, quali le asset-backed securities - ABS, in relazione a cui le informazioni richieste potrebbero non trovare applicazione; e, se possibile,  (ii) integrando la definizione con una lista esemplificativa di strumenti finanziari che si ritiene possano rientrare nella categoria di "strumenti finanziari strutturati".	Chiarimento No	Si precisa che i titoli rivenienti da operazioni di cartola- rizzazione del rischio di credito non sono, ai sensi del Provvedimento, strumenti finanziari strutturati.  Per evitare che tale lista sia considerata esaustiva si è mantenuta la definizione di prodotto strutturato come unico criterio discriminante.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in par- te/chiarimento)	VALUTAZIONI
Definizioni	Si suggerisce di modificare la definizione di "reverse enquiry" come segue: "le operazioni di emissione di strumenti finanziari, effettuate su richiesta di uno o più sottoscrittori, nelle quali è esclusa la successiva negoziabilità dei titoli o venga previsto, in caso di successiva circolazione degli strumenti finanziari, l'impegno del sottoscrittore a rispettare ogni normativa applicabile ivi incluse le previsioni relative all'attività di segnalazione a Banca d'Italia di cui all'art. 129 TUB".	No	La previsione di divieto di negoziazione per il sottoscrittore è volta ad evitare arbitraggi regolamentari.
Ambito di applicazione	E' stato chiesto per quale motivo le azioni non compaiano nell'elenco specificato nell'All. A, Sez. 2 "Tipologia di strumento finanziario", rientrando le stesse tra gli strumenti di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), del TUF.	Chiarimento	Si precisa che le azioni di società e altri valori mobiliari di cui all'art. 1, co. 1-bis, lett. a), del TUF sono escluse dagli obblighi segnaletici.
Soggetti segnalanti	E' stato osservato che ai soggetti vigilati capogruppo viene richiesto di effettuare la segnalazione per gli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia dai soggetti appartenenti al gruppo. Considerato che le informazioni richieste integrano quelle previste per l'Anagrafe Titoli - che sono inviate direttamente dai soggetti che emettono, offrono o collocano gli strumenti finanziari - sarebbe opportuno, per snellezza operativa, che anche le segnalazioni ai sensi dell'art. 129 fossero presentate dai singoli soggetti vigilati.	Si	Il responsabile della segnalazione è l'emittente residente. I soggetti vigilati capogruppo sono responsabili della segnalazione per gli strumenti finanziari collocati o offerti in Italia emessi da soggetti non residenti appartenenti al gruppo.
Soggetti segnalanti	Per avere un'informativa completa a livello di gruppo sui titoli emessi, offerti o collocati, potrebbe essere previsto che i soggetti vigilati facenti parte di un gruppo inseriscano nella procedura di segnalazione un codice identificativo del gruppo di appartenenza	Chiarimento	Il campo è previsto.
Soggetti segnalanti	Si chiede che, con riferimento alle operazioni di <i>private place-ment</i> , le segnalazioni vengano effettuate dagli intermediari che assistono l'emittente nel collocamento degli strumenti finanziari presso gli investitori.	Chiarimento	Il soggetto segnalante, anche quando si avvale di soggetti esterni alla propria organizzazione per l'effettuazione delle segnalazioni consuntive, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate e del rispetto dei termini di invio.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in par- te/chiarimento)	VALUTAZIONI
Soggetti segnalanti	L'applicazione delle segnalazioni a banche e imprese di investimento non residenti, anche se con succursale in Italia, risulta particolarmente complessa. D'altro canto, la loro applicazione alla casa madre comporterà, per quest'ultima, una duplicazione di obblighi dovuti all'applicazione concorrente di analoghe – ma non identiche – disposizioni vigenti nel proprio paese. A fini di semplificazione, gli obblighi segnaletici per gli strumenti finanziari collocati in Italia dovrebbero ricadere sulla banca che cura il collocamento, evitando in tal modo la duplicazione di informazioni che risulterebbe dall'imposizione di analoghi obblighi nei confronti dell'emittente o di altri componenti del sindacato di collocamento.	Chiarimento	L'applicazione delle segnalazioni a tutti i soggetti che emettono o offrono strumenti finanziari in Italia, senza distinzione riguardo a nazionalità o residenza, discende dall'art. 129 TUB.  Nel caso di emittenti esteri non appartenenti a gruppi italiani l'obbligo segnaletico è in capo ai soggetti che collocano in Italia o, in loro assenza, all'offerente il caso di offerta al pubblico o all'emittente in caso di <i>private placement</i> o direct listing.
Soggetti segnalanti	Sia l'emittente residente in Italia sia il collocatore sono tenuti ad effettuare la segnalazione consuntiva. Tuttavia, alcuni collocatori potrebbero non avere determinate informazioni quantitative "complessive", soprattutto in caso di consorzio di collocamento (cfr. "numero di certificates, covered warrants, ETC, ETN in circolazione alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre) o aggiornate ( e il relativo prezzo di negoziazione"), possedute invece dal sistema di gestione accentrata o dall'emittente o dalla società di gestione del mercato, e peraltro spesso raccolte anche dall'Anagrafe Titoli.	Chiarimento	Il collocatore è tenuto alla segnalazione solo nel caso in cui gli strumenti finanziari vengano emessi da soggetti non residenti non appartenenti a gruppi di soggetti vigilati in Italia.
Contenuto e modalità della segnalazione	Il termine previsto per l'invio delle segnalazioni relative alle emissioni di strumenti finanziari indicate al par. 3, punti 1.a-c ("entro il giorno lavorativo successivo al deposito del prospetto o entro la data di regolamento"), è stringente. Sarebbe opportuno adeguare alle esigenze degli operatori del settore la tempistica e il contenuto di tali segnalazioni. Nel Provvedimento viene contemplato un obbligo segnaletico articolato in due distinte fasi temporali, anche ravvicinate, mentre sarebbe preferibile un unico termine entro il quale fornire i dati richiesti con riferimento alla transazione interessata.	In parte	La tempistica prevista è in linea con quella attualmente vigente per il rilascio dei codici ISIN; è stata prevista una tempistica diversa e meno stringente per le informazioni aggiuntive.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Si/no/in par- te/chiarimento)	VALUTAZIONI
	Le scadenze da rispettare per le segnalazioni appaiono partico- larmente stringenti e imporrebbero ai soggetti interessati oneri potenzialmente esorbitanti rispetto alle finalità del Provvedi- mento.	In parte	La tempistica è stata rivista e semplificata.
	Il set informativo da predisporre andrebbe chiarito e, soprat- tutto, ridotto nel numero e nella tipologia dei dati da segnalare, limitando gli obblighi a dati immediatamente desumibili dalla documentazione di offerta (o quotazione) degli strumenti fi- nanziari.	In parte	Il set informativo è stato ridimensionato e semplificato. Tra l'altro, sono stati eliminati i riferimenti all'aggiornamento dei rating, considerando che solo alcuni emittenti hanno un rating e che tali dati sono rinvenibili anche per il tramite di providers di mercato.
	Andrebbe considerata la possibilità di escludere dall'ambito di applicazione del Provvedimento determinati tipi di operazioni, quali le emissioni "senior unsecured vanilla" di emittenti non residenti o, quantomeno, di prevedere l'introduzione di una soglia di rilevanza al fine di evitare l'imposizione di obblighi segnaletici, qualora ritenuti indispensabili, nel caso di collocamenti in Italia aventi dimensioni non significative.	No	Per semplicità e per limitare gli oneri connessi all'individuazione dei casi in cui la segnalazione è dovuta si è deciso di escludere dalla segnalazione i soli titoli non strutturati con scadenza inferiore ai 12 mesi.
Contenuto e modalità della segnalazione	Alcune delle informazioni richieste (aggiornamenti tempestivi sulle caratteristiche dinamiche dello strumento finanziario - cedole, rimborsi, rating - o delle variazioni delle caratteristiche statiche derivanti dall'esercizio di opzioni o da altre cause) esulano dall'ambito operativo delle segnalazioni ai sensi dell'art. 129 TUB, focalizzate finora sulla fase di mercato primario. Inoltre, la richiesta di tali informazioni appare critica in termini di onerosità degli adempimenti: si tratta infatti di informazioni relative al mercato secondario del titolo il cui reperimento comporta un monitoraggio continuo per tutta la vita degli strumenti finanziari e per tutti quegli strumenti su cui una banca o un intermediario è intervenuto in qualità di emittente e/o collocatore. Si propone, per contenerne gli impatti, di limitare gli aggiornamenti richiesti a quelli già forniti a Monte Titoli (cedole, rimborsi) ovvero, più semplicemente, far riferimento a fonti pubbliche disponibili (ad es. sito internet dell'emittente).	In parte	L'osservazione che la richiesta di aggiornamenti informativi esuli dall'ambito di applicazione dell'art. 129 TUB non appare fondata: la disposizione, infatti, consente all'autorità di richiedere informazioni anche periodiche riguardanti strumenti emessi o offerti in Italia, al fine di acquisire elementi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari, quindi anche successivamente alla fase di mercato primario.  Inoltre gli aggiornamenti sono già previsti per l'agenzia di decodifica (Anagrafe Titoli) e sono necessari per avere una visione adeguata del mercato. Le informazioni relative ai rating sono state eliminate.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in par- te/chiarimento)	VALUTAZIONI
Contenuto e modalità della segnalazione	E' opportuno rivedere la tempistica attualmente considerata anche in considerazione del fatto che i titoli a cui la segnalazione si riferisce possono essere oggetto di circolazione (entro o fuori dal territorio nazionale) e comunque possono essere oggetto di un numero imprecisato di modifiche e variazioni che risulterebbe eccessivamente oneroso, e in alcuni casi financo impossibile per gli iniziali sottoscrittori, riportare in sede di aggiornamento.  Inoltre, l'attuale formulazione del Provvedimento impone un obbligo di fornire dati che possono non essere a disposizione nel tempi previsti per la segnalazione o che possono essere non noti o di difficile interpretazione.	In parte	La tempistica è stata rivista.
Contenuto e modalità della segnalazione	Sul par. 3, punto 1.b.i, si chiede di precisare alcuni dettagli relativi alle informazioni richieste sui <i>certificates</i> . Ipotizzando che un intermediario collochi in Italia un <i>certificate</i> emesso da un soggetto non residente - e il collocamento sia concluso in data 10 marzo, con quotazione del titolo 10 maggio – si chiede di chiarire: 1) se il <i>certificate</i> debba considerarsi quotato o non quotato al momento in cui deve essere effettuata la segnalazione; 2) ove fosse da considerarsi quotato, se sia corretto effettuare la segnalazione entro il 20 agosto, cioè entro il decimo giorno di ciascun trimestre solare successivo all'inizio della negoziazione; 3) se il prezzo di negoziazione richiesto dalla segnalazione sia un prezzo medio ovvero il prezzo puntuale di chiusura (nell'esempio, il 10 agosto) alla fine del trimestre solare precedente.	Chiarimento	<ol> <li>La segnalazione riguarda sia gli strumenti quotati che quelli non quotati. Lo strumento deve considerarsi non quotato fino al momento dell'effettiva quotazione.</li> <li>Il termine è stato posticipato al ventesimo giorno di ciascun trimestre solare (20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre).</li> <li>Si richiede il prezzo di chiusura alla fine del trimestre precedente.</li> </ol>
Contenuto e modalità della segnalazione	Per un intermediario collocatore è difficile indicare il numero globale degli strumenti finanziari in circolazione relativi ad una singola emissione: esso potrebbe limitare detta segnalazione agli strumenti finanziari ancora in possesso ("in circolazione") della propria clientela.	Chiarimento	Nel caso di emittenti esteri non appartenenti a gruppi italiani l'obbligo segnaletico è in capo ai soggetti che collocano in Italia. Le informazioni previste andrebbero quindi richieste dal collocatore all'emittente.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in par- te/chiarimento)	VALUTAZIONI
Contenuto e modalità della segnalazione	Sul par. 3, punto 1.b.ii, va chiarito quali sono "gli altri strumenti finanziari per i quali devono essere segnalati i dati relativi all'importo collocato o sottoscritto entro cinque giorni dalla fine del collocamento od offerta, ripartito per tipologia di soggetti sottoscrittori".	Chiarimento	Il chiarimento viene dato con la nuova versione del par. 3 del Provvedimento.
Contenuto e modalità della segnalazione	Si richiede di chiarire se le società che hanno già effettuato la richiesta (direttamente oppure per il tramite del <i>paying agent</i> ) di attribuzione del codice ISIN alla Banca d'Italia per i titoli ABS da loro stesse emessi possano ritenersi esonerate dall'applicazione del Provvedimento perché le informazioni già inviate in fase di richiesta del codice ISIN sono sufficienti.	Chiarimento	I titoli rivenienti dalle operazioni di cartolarizzazioni rientrano nell'ambito di applicazione del Provvedimento. Le informazioni da fornire sono indicate dal Provvedimento e dalle Istruzioni per la compilazione dei messaggi.
Contenuto e modalità della segnalazione	Si chiede di chiarire quali informazioni riportate nell'Allegato A siano da considerare "statiche" e quali "dinamiche" e come debbano essere informaticamente evidenziate le variazioni rispetto alla segnalazione iniziale/precedente.	Chiarimento	Le informazioni "dinamiche" sono quelle relative al numero dei certificati in circolazione, al prezzo di negoziazione, all'ammontare dei rimborsi anticipati, all'ammontare delle cedole (quest'ultima informazione è facoltativa). Le altre informazioni sono "statiche". Per le modalità di invio delle segnalazioni si rimanda alle Istruzioni per la compilazione dei messaggi.
	Si invita a riconsiderare o espungere dal Provvedimento le pre- visioni che richiedono di riportare dati quali codice censito e codice fiscale.	No	Tale informazione è necessaria.
Informazioni anagrafiche	Si chiede di indicare la procedura per l'attribuzione ai soggetti non residenti del codice censito, in mancanza di codice fiscale.	Chiarimento	La procedura è descritta nelle Istruzioni per la compila- zione dei messaggi.
	Si sottopone, inoltre, all'attenzione la possibilità di comunicare il codice LEI (Legal Entity Identifier) laddove disponibile.	Si	Il codice LEI potrà essere fornito in aggiunta, non in sostituzione, del codice fiscale o del codice censito.
Valuta di denomina- zione	Sarebbe opportuno specificare chiaramente i requisiti previsti dallo Standard ISO 4217.	Chiarimento	La voce verrà descritta in dettaglio nelle Istruzioni per la compilazione dei messaggi.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in par- te/chiarimento)	VALUTAZIONI
Numero di certificati in circolazione	In relazione al numero di certificati in circolazione si suggerisce di espungere dal testo la previsione in relazione alle numerose scadenze ivi previste e al tipo di informazioni da fornire, di cui non sono a conoscenza gli intermediari, specialmente i sottoscrittori post-closing.	Chiarimento	La segnalazione del numero di certificati in circolazione è trimestrale e riguarda il solo dato di fine trimestre.
Rating	Le informazioni richieste - qualora presenti - sono pubbliche e già disponibili nella documentazione di offerta e pertanto facilmente reperibili in tale documentazione.  Sarebbe opportuno riconsiderare tali previsioni alla luce: i) delle osservazioni relative all'onere eccessivo posto a carico dei soggetti tenuti ad obblighi segnaletici post-closing relativi al rating; e ii) della circostanza che i rating inizialmente assegnati possono non essere parte della documentazione relativa alla transazione e possono non essere agevolmente conoscibili da parte degli iniziali sottoscrittori, anche perché le modifiche post-closing ai rating non sono generalmente sorvegliate dai sottoscrittori.	Si	Sono stati eliminati i riferimenti ai rating, considerando che solo alcuni emittenti hanno un rating e che tali dati sono rinvenibili anche da providers di mercato.
Prezzo di negoziazione	Si suggerisce di espungere dal testo del Provvedimento il riferimento agli obblighi segnaletici relativi al prezzo di negoziazione. Si invita a considerare con attenzione la portata e la ratio della previsione attuale, che risulta allo stato agevolmente applicabile solo con riferimento a strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati; peraltro, anche in caso di quotazione, il prezzo di negoziazione viene di norma determinato da attività di negoziazioni "over-the-counter" che, non essendo di pubblico dominio, possono essere ignorate da soggetti che non siano parte della negoziazione.	No	Tale informazione è necessaria per raccogliere informazioni sui volumi in circolazione relativi a determinati strumenti.
	Con riferimento alle informazioni riguardanti l'andamento sul mercato secondario di covered warrant, certificates, ETC ed ETN, si chiede di confermare che il dato del prezzo di negoziazione sia richiesto nel solo caso di strumenti quotati o ammessi a negoziazione su MTF.	No	La segnalazione riguarda anche gli strumenti non quotati. Il testo del provvedimento è stato chiarito.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in par- te/chiarimento)	VALUTAZIONI
Codice ISIN del parametro di indicizzazione, rendimento su base annua all'emissione	E' opportuno di rivedere la formulazione delle nozioni utilizzate o espungerle dal testo in quanto possono dare luogo a difficoltà di interpretazione e attuazione: il riferimento è a nozioni quali il codice ISIN assegnato al parametro di riferimento che non risulta chiaro e potrebbe non esistere laddove non si faccia riferimento a parametri rappresentati da titoli custoditi presso clearing systems, nonché al regime di capitalizzazione composta, che risulta di non agevole comprensione e applicazione pratica.	Chiarimento	Il riferimento all'ISIN è già utilizzato per segnalazioni simili. Per maggiori dettagli si rimanda alle Istruzioni per la compilazione dei messaggi.
Importo collocato	Va chiarito che la segnalazione sull'importo collocato non deve essere effettuata nel caso di <i>certificates</i> , posto che tale informazione non è richiesta al par. 3, punto 1.b.i.	Chiarimento	Con riferimento ai soli covered warrant, certificates, ETC e ETN, va indicato il numero di certificati in circolazione e il prezzo di negoziazione alla fine di ciascun trimestre di riferimento.
Mercato di quotazione, restrizione alla vendita, durata attesa	Va previsto che le informazioni – se già note - siano fornite in sede di richiesta alla Banca d'Italia dell'ISIN degli strumenti finanziari.	Chiarimento	Le informazioni richieste non dovranno essere fornite se già comunicate alla Banca d'Italia per l'attribuzione dei codici ISIN.
Rendimento su base annua all'emissione	Le informazioni richieste (indicazione del tasso di rendimento annuo in punti percentuali, a capitalizzazione composta, al lordo della ritenuta fiscale, ripartito tra componente garantita a tasso fisso e componente a tasso variabile) sono aggiuntive rispetto a quelle già fornite per l'Anagrafe Titoli - o rispetto a quelle fornite nei documenti di offerta - e, pertanto, richiedono apposite elaborazioni aggiuntive.  Si propone quindi di non richiedere tali informazioni o, in subordine, semplificare le richieste ad esempio facendo riferimento alle informazioni sul rendimento all'emissione già riportate nei documenti di offerta (ad es. nel prospetto ai sensi della direttiva 2003/71 CE).	No	Le informazioni sono pienamente riconducibili alle finalità dell'art. 129 TUB.
Indicizzazione del ca- pitale e delle cedole	Si propone di: i) modificare la definizione di "Prodotti alimentari" in "Prodotti agricoli" e ii) chiarire che i codici 66 e 67 si riferiscono ai tassi di cambio del dollaro statunitense e dello	Si	La voce verrà descritta in dettaglio nelle Istruzioni per la compilazione dei messaggi.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in par- te/chiarimento)	VALUTAZIONI
	yen giapponese rispetto all'euro.		
Costo della raccolta	Si chiede se, nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso variabile, lo spread da indicare (in punti percentuali) possa essere calcolato rispetto all'Euribor 3m, che è il parametro più frequentemente utilizzato, anziché rispetto all'Euribor 6m, come indicato nel documento di consultazione.	Chiarimento	Si conferma che, nel caso ipotizzato, lo spread può essere calcolato rispetto all'Euribor 3m anziché rispetto all'Euribor 6m.
Costo della raccolta	Non è chiara la richiesta di indicare il "Costo percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato sulla base del netto ricavo e tenuto conto di eventuali contratti di copertura" e segnatamente se e come in tale calcolo si debbano computare tra l'altro: le commissioni a vario titolo sostenute dall'emittente, comprese quelle di collocamento; i costi per consulenza, anche legale e fiscale, e di compliance; i contributi di vigilanza; i costi di copertura a) parziali, b) sostenuti sia all'emissione del titolo sia nel corso della durata del titolo, anche ai fini dell'unvinding.  I requisiti segnaletici inerenti al costo della raccolta non sem-	Chiarimento	Nella valutazione del costo della raccolta vanno detratte le commissioni ma si tiene conto dell'eventuale costo di copertura. Va stimato il costo relativo ad eventuali coperture nel corso della durata del titolo. Si precisa che la definizione è un mero adattamento della definizione riportata nel modello "83 VIG".  Vedere i commenti sopra riportati.
	brano in linea con i prefissati obiettivi del Provvedimento.	140	vedere i commend sopia riportad.
Strumenti finanziari strutturati	In relazione al contenuto delle previsioni relative agli strumenti finanziari strutturati si evidenzia l'opportunità di rivede-re/eliminare parte dell'All. A, Sez. 3: i) alla luce del grado di conoscenza delle informazioni che possono avere i soggetti tenuti alla segnalazione e dell'eccessiva onerosità di adempiere agli obblighi di reportistica; ii) considerando che parte del set informativo attualmente richiesto dal Provvedimento non è contemplato nella documentazione relativa alle operazioni in esame; iii) le informazioni impongono adempimenti gravosi perché richiedono analisi di sensitività per determinare le variazioni del prezzo di un titolo in relazione alle variazioni del sottostante e non vengono richieste neanche in sede di presenta-	In parte	E' stata semplificata la definizione di leva del titolo ed è stata rimossa dal Provvedimento la richiesta di informazioni relative alla scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari strutturati.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in par- te/chiarimento)	VALUTAZIONI
	zione della documentazione di offerta all'autorità di vigilanza sui mercati; iv) dovrebbe trovare applicazione con riferimento ad un ampio spettro di strumenti finanziari in relazione a taluni dei quali le informazioni richieste possono essere non disponibili o risultare non chiare.		
Leva del titolo all'emissione e scomposizione del prezzo di emissione	Adempimenti informativi di tale natura devono necessariamente tenere conto del se, come e quando viene fatta specifica disclosure all'investitore nella relativa documentazione d'offerta, anche ai fini di coerenza e simmetria informativa. Di conseguenza la modalità di misurazione della leva all'emissione non può non coincidere con quella effettuata dall'emittente e rappresentata nel prospetto ovvero nella documentazione di offerta (condizioni definitive di offerta) o di quotazione. La previsione di diversi e ulteriori modalità di misurazione della leva risulterebbe ingiustificatamente gravosa per i soggetti vigilati oltre che lesiva della completezza, correttezza e accuratezza della disclosure fornita agli investitori nel prospetto sopracitata.  E' incomprensibile l'aggravio costituito dalla richiesta di simulazioni sulla base di ben due diversi sistemi di pricing (quello	In parte	Il Provvedimento si focalizza sull'art. 129 TUB, con finalità differenti rispetto alla citata normativa. La definizione di leva del titolo è stata semplificata.  La richiesta di informazioni relative alla scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari strutturati è stata
	dell'emittente e quello proposto dalla Banca d'Italia). Si propone in via subordinata, e nella denegata ipotesi dell'introduzione in ogni caso dell'onere di scomposizione del prezzo, di utilizzare soltanto quello dell'emittente.		del prezzo degli strumenti finanziari strutturati e stata rimossa dal Provvedimento
Scomposizione del prezzo di emissione	In riferimento alla scomposizione del prezzo in componenti elementari, si segnala il contrasto con l'attuale disciplina e la prassi di vigilanza italiana ed europea in merito all'offerta di strumenti finanziari strutturati, che non prevede alcuna disclosure. Tale contrasto appare insanabile e pertanto tale set informativo non dovrebbe essere richiesto.  Si segnala la necessità di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti informativi di vigilanza e compliance richiesti	Chiarimento	La circostanza che altre disposizioni – aventi finalità eterogenee e direttamente attuative di previsioni europee sovraordinate – non contemplino le informazioni richieste non consente di affermare che tali informazioni siano estranee alle finalità e all'ambito di applicazione dell'art. 129 TUB. In effetti le regole di trasparenza previste dalle disposizioni europee e nazionali hanno una finalità diversa rispetto a quella sottostante all'art. 129 TUB.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (Sì/no/in parte/chiarimento)	VALUTAZIONI
	nel loro complesso agli attori di mercato dai diversi organi di vigilanza italiani e UE, di coordinamento tra gli stessi, e la necessità di commisurare i costi connessi ad ogni nuovo adempimento informativo con gli effettivi vantaggi per i destinatari della disciplina e per il mercato in generale.  Andrebbero salvaguardate coerenza e simmetria informativa con l'attuale disclosure all'investitore prescritte nella relativa documentazione d'offerta. Inoltre, gli emittenti e gli intermediari saranno presto tenuti a nuovi adempimenti informativi legati ai c.d. Packaged Retail Investment Products (PRIPS) e, in particolare, alla redazione del Key Information Document (KID).  Con il Regolamento delegato UE n. 486/2012 sono state individuate le categorie di informazioni da includere nel prospetto di base e nelle condizioni definitive nonché i relativi contenuti, al fine tra l'altro di assicurare una maggiore armonizzazione a livello europeo delle informazioni oggetto di disclosure nella documentazione di offerta di strumenti finanziari quali le obbligazioni. In relazione a tale regolamento la Consob ha modificato alcune prassi di vigilanza tralasciando, già da diversi mesi, la richiesta di inserimento nei prospetti dell'"unbundling" delle componenti del prezzo di emissione dello strumento finanziario. La richiesta di scomposizione del prezzo di emissione prevista nel documento di consultazione appare, quindi, non allineata con l'evoluzione della disciplina e delle prassi di vigilanza nazionali in tema di offerta di strumenti finanziari e, per tale	te/chiarimento)	Inoltre, le regole di trasparenza sull'offerta di prodotti finanziari sono ispirate a principi di armonizzazione, a livello europeo, che non rilevano con riferimento all'art. 129 TUB.  Si precisa infine che la richiesta di informazioni relative alla scomposizione del prezzo degli strumenti finanziari strutturati è stata rimossa dal Provvedimento.
	ragione, andrebbe eliminata.		